



PROTOCOLLO DI INTESA/CONVENZIONE GENERALE

per attività di collaborazione Didattica e di Ricerca nel campo delle Scienze Motorie e Sportive

tra

Il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università degli Studi di Napoli "Parthenope", (C.F. 80007010376), sito in Via Medina 40, 80133 Napoli, in persona del Direttore Domenico Tafuri, nato a Napoli, il 06.01.1967 domiciliato per la carica in Napoli Via Medina n. 40,

E

la Federazione Italiana Bocce (F.I.B.), nella persona del Presidente Pro-tempore Marco Giunio De Sanctis, domiciliato per la carica in Roma via Vitorchiano n.113/115.

PREMESSA

Premesso che le Università sono centro primario della Ricerca Scientifica Nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti, Aziende, Istituzioni e, in generale, con tutti gli enti extrauniversitari pubblici e/o privati;

Premesso che il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.830 del 2.11.2016, dispone:

- ai sensi dell'art. 1 (*Finalità ed autonomia dell'Università*) che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope":
- è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche.
- in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei professori e ricercatori e la formazione culturale e professionale degli studenti. Favorisce, altresì, l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, europei e internazionali, e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività strumentali alle proprie finalità istituzionali;
- nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, può sviluppare attività di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi Regolamenti. L'Ateneo partecipa alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

- Ai sensi dell'art. 2 (*Principi generali di programmazione ed organizzazione*) co. 3:
- per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 dello Statuto, l'Ateneo provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli professori di ruolo e ricercatori e dell'autonomia delle sue strutture. Allo stesso fine esso promuove la collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso la partecipazione e l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.
- Ai sensi dell'art. 11 (*Consiglio di Amministrazione*) punto "t", che il Consiglio di Amministrazione "delibera sulle convenzioni con soggetti pubblici o privati".
- Ai sensi dell'art. 25 (*Dipartimenti: natura giuridica e funzioni*) co. 3, che "i Dipartimenti hanno autonomia scientifica. In essi si svolgono di norma tutte le attività di ricerca dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo".
- Ai sensi dell'art. 28 (*Il Direttore*) co. 1, punto "g", che il Direttore "stipula contratti e convenzioni di competenza dipartimentale, previa delibera del Consiglio di Dipartimento".
- Ai sensi dell'art. 29 (*Consiglio di Dipartimento*) co. 5, punto "b", che al Consiglio di Dipartimento spetta "l'autorizzazione al Direttore a stipulare contratti, convenzioni di ricerca o accordi di collaborazione previsti nel Titolo IV del presente Statuto".
- Ai sensi dell'art. 37 (*Corsi di Dottorato*) co. 6, punti "a", "b" e "c", e co. 7, che "6. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, l'Ateneo, nel rispetto della vigente normativa può: a) stipulare convenzioni con università, istituzione o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei che svolgono attività di ricerca e di sviluppo; b) stipulare convenzioni con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e/o attivare corsi di dottorato industriale; c) istituire consorzi con i medesimi soggetti di cui al punto a) finalizzati anche a rilasciare un titolo doppio, multiplo o congiunto qualora il consorzio sia solo tra Atenei. 7. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di professori e ricercatori e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto".
- Ai sensi dell'art. 41 (*Criteri Generali*), co. 2, che "L'Ateneo partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali; a tal fine può stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico".
- Ai sensi dell'art. 60 (*Brevetti conseguiti nell'ambito dell'Ateneo*), co. 3, che "I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di contitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento degli eventuali diritti esclusivi che ne scaturiscono (licenze di brevetto)".

Premesso che il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere (DiSMeB) dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca nel campo delle Scienze Motorie e Sportive tramite un curriculum multidisciplinare, in tutte le sue forme, contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del Paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo Statuto;

Premesso che presso il DiSMeB sono attivati i corsi di Studio in Scienze Motorie, Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere, Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie;

Premesso che, in particolare, ai sensi dell'art. 2 (punti a, b, f, j) del proprio vigente Regolamento, adottato con D.R. 728/2015, il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere:

- promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati e degli esiti di tali attività a livello nazionale ed internazionale;
- organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- promuove iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
- espleta attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione secondo le vigenti disposizioni di Ateneo.

Premesso che, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento del DiSMeB, il Direttore del Dipartimento stipula contratti e convenzioni previa delibera del Consiglio di Dipartimento, che ai sensi della vigente normativa non richiedano la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ateneo; nel caso in cui sia prevista la sottoscrizione del Legale Rappresentante dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, ove ne sussistano le condizioni, può autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione, attribuendogli compiti e responsabilità;

Premesso che la Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) fondata nel 1897, ha lo scopo di promuovere, organizzare e disciplinare lo sport delle Bocce in tutte le sue forme e manifestazioni. Essa non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è disciplinata dal Codice civile e dalla legislazione vigente in materia, soprattutto per i suoi aspetti di carattere pubblicistico.

Che la F.I.B. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato C.O.N.I., con lo status di "Federazione Sportiva Nazionale", e dal Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato C.I.P., con lo status di Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica per l'attività delle bocce disabili.

Che alla F.I.B. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. e del C.I.P., ai quali essa è federata.

Che la F.I.B. Campania organo della F.I.B. rappresentante lo sport delle Bocce in Campania.

Che gli scopi istituzionali della F.I.B. sono:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina dello sport delle Bocce, in tutte le sue forme e manifestazioni e in tutto il territorio italiano;
- b) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. per la lotta dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza, nonché promuovere la competitività delle squadre nazionali, salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e tutelare il vivaio giovanile, anche attraverso la costituzione di centri e squadre federali;
- c) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

Che la F.I.B. Campania svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi e delle direttive e del Consiglio Federale.


Premesso altresì che ai fini del raggiungimento degli scopi prefissati la Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Campania - cura l'organizzazione ed esercita il controllo sul territorio regionale delle attività sportive, agonistiche, promozionali, amatoriali e ne regola lo svolgimento.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la F.I.B. potrà:

- a) compiere tutte le azioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili;
- b) assumere direttamente interessenze o partecipazioni in Società o Consorzi aventi come scopo la promozione dello sport, l'organizzazione di eventi sportivi, la realizzazione e gestione di impianti sportivi, tenuto conto che, ove trattasi di società per azioni o comunque di società di capitali, gli utili devono essere totalmente reinvestiti nell'attività sportiva;
- c) cedere diritti televisivi, diritti di immagine, spazi pubblicitari, e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione delle Bocce e della pratica sportiva;
- d) promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- e) promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione professionale, stipulare protocolli di intesa con istituti scolastici ed universitari all'interno dei quali partecipa, attraverso propri formatori, alle attività insegnamento al gioco delle bocce sia a livello tecnico che pratico;
- f) incentivare la costruzione e la gestione di impianti sportivi riservati alla pratica delle Bocce; premesso che è stata riconosciuta l'opportunità di promuovere la ricerca nel settore M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle Attività Sportive;

Considerato che il Consiglio di Dipartimento del DiSMeB ha deliberato sulla proposta di Convenzione in data **18/01/2023**;

Considerato che le Parti hanno manifestato l'intenzione di sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, in particolare rivolti alla diffusione della cultura e dei valori dello sport e delle conoscenze nel campo delle Scienze Motorie e Sportive, al rafforzamento della tradizione sportiva anche attraverso la collaborazione con altri enti, a favorire la crescita culturale, civile e sociale degli studenti, pertanto intendono stipulare una convenzione per regolare tali rapporti;



**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno ad ogni effetto valore di patto fra le parti.

ARTICOLO 2

Attività

Le parti si impegnano a svolgere in collaborazione, utilizzando le risorse e le competenze esistenti in entrambe le strutture, le seguenti attività:

- attività didattiche e di formazione teorico-pratiche rivolte agli studenti del DiSMeB di primo, secondo e terzo livello di formazione in ambito motorio, sportivo, medico, biologico, pedagogico, psicologico, giuridico, economico-aziendale e organizzativo, prevedendo l'eventuale inserimento del gioco delle bocce in una o più materie del corso di laurea in scienze motorie;
- attività di ricerca in ambito motorio, sportivo, medico, biologico, pedagogico, psicologico, giuridico, economico-aziendale e organizzativo;
- attività di elaborazione e/o partecipazione a progetti di ricerca di comune interesse e di collaborazione per la diffusione dei risultati di tali ricerche anche presso le istituzioni scolastiche, ivi compresi i Licei ad indirizzo sportivo, gli enti del territorio, gli enti sportive tutti gli attori direttamente o indirettamente operanti nel campo delle Scienze Motorie, Sportive e del Benessere;
- attività di scambio culturale e tecnico-pratico fra le unità di personale strutturato e non-strutturato delle parti contraenti;
- attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro (D.Lgs. 77/05) al fine di favorire l'acquisizione da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- attività di studio e di approfondimento teorico-pratico delle discipline delle Scienze Motorie e Sportive, e delle conoscenze a queste connesse per il conseguimento degli obiettivi educativi nelle scuole secondarie di secondo grado e per migliorare le prospettive occupazionali;
- attività di promozione di progetti per sensibilizzare i giovani ai valori dello sport quali la lealtà e la correttezza, il rispetto delle regole, l'uguaglianza, la sana competizione ed il gioco di squadra, anche al fine di prevenire taluni fenomeni sociali quali la dispersione scolastica, il bullismo e la marginalità sociale;
- attività di promozione e di diffusione della cultura dello sport attraverso momenti di incontro con rappresentanti delle Istituzioni, dello sport, del mondo del lavoro, attraverso l'organizzazione di workshop, convegni e seminari;
- attività di promozione e di diffusione di una sana e permanente educazione alla pratica motoria e sportiva, favorendo l'acquisizione di corretti stili di vita ai fini della tutela della salute;



- attività finalizzata a favorire e sostenere l'associazionismo sportivo anche in collaborazione con gli istituti scolastici e gli enti del territorio;
- attività di promozione, diffusione e potenziamento dello sviluppo della pratica sportiva tra le persone con disabilità;
- attività didattiche finalizzate a privilegiare la pluralità delle competenze e delle attitudini sportive degli studenti nonché le loro conoscenze e competenze di carattere manageriale da applicare nell'ambito delle Scienze Motorie e Sportive e settori affini;
- attività didattiche finalizzate a privilegiare gli studenti-atleti agonisti che si sono contraddistinti per meriti sportivi segnalati dalla FIB, adeguate alle esigenze di allenamento, partecipazione a raduni e manifestazioni agonistiche, anche attraverso percorsi di affiancamento, tutoring e monitoraggio (*dual career*);
- attività congiunte di aggiornamento del personale operante nel campo delle Scienze Motorie, Sportive e del Benessere, per rafforzare le competenze delle figure professionali richieste in ambito sportivo.

ARTICOLO 3

Modalità di esecuzione delle attività

Le attività didattiche e/o di ricerca saranno svolte secondo le modalità operative che le parti, nelle persone dei Responsabili Scientifici di cui al successivo art. 4, provvederanno a definire in conformità a quanto previsto ai sensi del precedente art. 2 anche al fine di indicare nel dettaglio, fra l'altro, le funzioni del personale coinvolto e gli obiettivi specifici che si intendono perseguire, salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente atto.

In riferimento a quanto sopra sarà cura dei Responsabili Scientifici stilare apposita relazione.


ARTICOLO 4

Responsabili Scientifici

Il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere e la F.I.B., decidono di nominare con la presente convenzione dei Responsabili Scientifici al fine di assicurare una proficua collaborazione tra le parti e per assicurare la realizzazione delle attività di cui ai precedenti art. 3 e 4.

In particolare il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere designa quali propri Referenti Patrizia Belfiore Ricercatrice del Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/01 ed Emma Saraiello Docente incaricata Attività Tecnico Pratica - Teoria Metodologia Didattica degli Sport, la F.I.B. – Comitato Regionale Campania designa come proprio Referente il Presidente Regionale F.I.B. Antonio Barbato.

I Referenti che avranno il compito di sovrintendere alla definizione e alla gestione tecnico-scientifica delle attività inerenti allo svolgimento del presente accordo e di definire le modalità di cui al precedente art. 3., nonché devono provvedere, ove necessario, a stilare un elenco delle unità di personale strutturato e non strutturato impegnato (personale strutturato, dottorandi, assegnisti di ricerca, studenti) definendone nominativi e ruolo.




ARTICOLO 5
ORGANO DI CONTROLLO

Al solo scopo di vigilare sulla regolare esecuzione e sul rispetto degli scopi nonché delle finalità previste dal presente protocollo, viene nominato un organo di vigilanza e controllo che le parti di comune accordo decidono di individuare nella persona del Prof. Domenico Tafuri.

ARTICOLO 6
CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, ciascuna parte si farà carico delle spese ad esse inerenti salvo diverso accordo tra loro.

ARTICOLO 7
Attrezzature, locali e sicurezza

Il concedente provvede ad assicurare i beni di sua proprietà immobili e mobili, attrezzature scientifiche, concessi in uso contro tutti i rischi derivanti da danni accidentali e da furto, inserendo nella propria polizza assicurativa una clausola di rinuncia all'azione di rivalsa a favore della controparte.

Le Parti contraenti si impegnano a svolgere le attività oggetto della presente convenzione assicurando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori presenti nei locali suddetti o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc.

Ciascuna delle Parti provvederà, pertanto, altresì, alla copertura assicurativa della responsabilità civile dei propri dipendenti ovvero del personale da essa incaricato o designato a collaborare a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività progettuali.

ARTICOLO 8
Segretezza

Le Parti, nelle Persone dei Responsabili Scientifici, e di ogni altro collaboratore alle attività progettuali, si impegnano ad osservare il segreto nei confronti di terzi non coinvolti nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per tutta la vigenza dello stesso, in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fossero venuti a conoscenza, in virtù del presente contratto.



ARTICOLO 9

Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni scientifiche

Il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere nelle persone del Responsabile Scientifico e dei componenti del gruppo di ricerca preposti alle attività oggetto della convenzione potranno utilizzare i sopra citati risultati, per scopi scientifici, in particolare essi potranno farne oggetto di pubblicazione scientifica, di divulgazione in occasione di congressi, convegni, seminari assicurando, tuttavia di citare l'accordo e/o il progetto nel cui ambito è stato realizzato il lavoro di ricerca.

ARTICOLO 10

Risultati brevettabili

La proprietà di eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili che dovessero scaturire dalla ricerca, sarà oggetto di specifici accordi, stipulati *ad hoc*, fatto salvo sin d'ora il riconoscimento del diritto morale dell'autore e dei diritti di invenzione come previsti e disciplinati dalla normativa vigente, in materia di proprietà intellettuale ed in materia di rapporto di lavoro, in particolare in riferimento alle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

ARTICOLO 11

Utilizzo del Logo

Le Parti utilizzeranno i loro rispettivi loghi nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il Dipartimento si riserva di richiedere e/o comunicare agli organi superiori di Ateneo l'uso per fini non commerciali del logo di Ateneo.

Il presente contratto non potrà comportare la spendita del nome, né la concessione e/o l'utilizzo del Logo e dell'immagine dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari.

Ogni ulteriore utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti dell'Ateneo.

ARTICOLO 12

Durata

Il presente accordo entrerà in vigore all'atto della sottoscrizione ed avrà la durata di anni tre, salvo disdetta espressa in forma scritta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Resta inteso che la presente convenzione, per sopravvenute esigenze legate alle attività che ne formano oggetto, potrà essere modificata in ogni momento di comune accordo.



ARTICOLO 13

Recesso unilaterale dal contratto

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di giorni trenta. Qualora previsto un corrispettivo, saranno corrisposte le spese sostenute ed impegnate, in base al contratto ed in conformità dell'allegato tecnico, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

ARTICOLO 14

Trattamento dei dati personali

Le parti opereranno il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 15

Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui i primi due designati da ciascuna delle parti contraenti e il terzo nominato di comune accordo tra le parti ovvero, in difetto dal presidente del Tribunale di Napoli.


ARTICOLO 16

Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di Legge.

Rinvio


Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia allo Statuto d'Ateneo, ai Regolamenti di Ateneo ed alle norme di Legge.



Napoli, li 18/01/2023

Per il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Domenico Tafuri
Direttore DiSMeB



Per la Federazione Italiana Bocce

Marco Giunio De Sanctis

PRESIDENTE F.I.B.

